

*II. Ugovori s kapetanima Kastva,
Mošćenica, Veprinca i Podbrega*

II.1.

s. l., 25. siječnja 1702.

Ugovor između Ambrozija Semblera, rektora isusovačkoga kolegija u Rijeci, i poglavara Agostina Vriana Bucca.

HR-DARI-32. Općina Rijeka. I- 123; f. 441–443

Capitoli, e contratto trà il reverendo padre Ambrogio Sembler della Compagnia di Gesù rettore del Collegio di Fiume, et il signor dottore Agostino Vriano Bucc, come instituto capitano di Castua, Veprinaz, Moschienizze, Podbreg li 25. gennaio 1702

1. sarà tenuto il signor capitano à mantener incorrotta l'amministrazione della giustizia nel capitaniato, tanto per li terrieri, quanto per li foresti indifferentemente senza immergerli in dispendi, ò dar adito di passar ad altri tribunali, rendendo loro la dovuta ragione senza dilatione alcuna. Come anco ad assistere e patrocinare tutte le cause del Collegio di Fiume, e sostener inviolati i diritti, e le ragioni della signoria verso i sudditi, et altri in'occorenza di qualche controversia, ad attendere, che non venghi fatto torto al Collegio ne' i confini ò altre ragioni toccanti la giurisdizione la quale sarà obligato difendere con informazioni, scritture ispezzioni, et altre maniere: à portarsi à Fiume ò in altri luoghi dentro il capitaniato, e bisognando anco portarsi fuora à qualche tribunale, farà tutto il sopradetto di suo obbligo però, che ne' viaggi à tribunali se gli buonifichino le spese del vito suo, e del cavallo.
2. Scrivendo ex officio alli signori vicini adopererà il sigillo del capitaniato, insistendo sempre ad purum factum, et purum ius, senza intoccare l'honore d'alcuno, mantenga con essi buona corrispondenza senza pregiudicio delle ragioni della signoria, e capitaniato, et habbi particolar attentione che non si facci alcuna violenza alli confini del capitaniato dentro esso, ò à qualche suddito del medemo, e seguendo qualcuna, adopri subito il dovuto rimedio, acciò al violatore non corra pacifico il possesso provinciale d'un anno, et un giorno.
3. Nelle difficoltà occorrenti, e specialmente d'innovatione ne' i confini, ò altra violenza darà subito parte al padre rettore, come anco in caso che qualche signoria altra si lamentasse di violenza, acciò, quando fosse seguita, si rimedi, e non s'appropri al capitano ob de negata iustitia senza presaputa del qual padre rettore non potrà innovare cosa alcuna, come ne pure potrà havere trafichi, ò contratti specialmente con li sudditti del capitaniato.

4. Nel distretto dell'Abbazia a i padri agostini si dà il quartese di vino, grano, et oglio. Il bene Fabianich tenuto hora dal Zust, paga la decima à Castua, che si deve diligentemente registrar nelle quaderne. Tutte le cause anco fondali, si giudicano dalla superiorità di Castua, e tutto quel distretto come parte situata dentro i confini di Castua in activis, et passivis si regola come gl'altri distretti di Castua. Attenda il signor capitano che di tutte le sentenze, ed altro che segue in quel distretto, si tenga particolare, et esatto registro; e non sono segua minimo pregiudizio.
5. Li beni aquistati in Drenova, overo Podbreg al Collegio, non sono sottoposti alli giudici di Castua, mà immediatamente al Collegio, e suo capitano, che soli comandano, e decidano le controversie di questi sudditi. Dovendosi vendere qualche bene situato nella signoria e giurisdizione di Podbreg, si fa in esso il proclama. Il suppano di Podbreg attende alli detti sudditi, secondo gl'ordini che hà dalli padroni. Le cause criminali di morte si giudicaranno in Castua. Nel libro particolare di Podbreg si registrino tutte le sentenze, visite, decreti etc. appartenenti à quella giurisdizione: et il signor capitano invigilarà specialmente, che li vicini non vi faccino alcun pregiudizio, è ch'in altri territorii non si faccino sentenze, scritte, ò altro atto specialmente à questa giurisdizione.
6. Sarà tenuto il signor capitano attendere specialmente, che paghi il quartese dà notarisi nominatamente ne'i conti, chiunque pesca in Preluca, ed impedire, che col gittare le pallandare non sturbino la pesca di tonni del Collegio. Item che niuno peschi con zagognice ne tartane ne tonere ne'i mari soggetti al capitaniato, ne alcun foresto in verun'altra maniera senza intendersi colla signoria, e pagargli la decima. Item che non segua pregiudizio alcuno nelle caccie, come anco ne'i boschi, e niuno facci in essi carboni ò cerchi bianchi senza licenza per ricognitione, e di quelli darà la decima. Rinoverà spesso gl'ordini sotto pene rigorose al suppano, e satnico di Podbreg, i quali si fanno dal Collegio, per la cura del bosco di Recina, acciò niuno tagli legna, ne facci carboni senza licenza per ricognitione, e molti più che non si danneggino li boschi risservati, ò particolari della signoria, e specialmente in Lopazza, e Bastianovo, nè si presuma d'alcuno pescar in Recina.
7. Li conti si faranno quatro volte all'anno, quando il padre rettore non li richiedesse più spesso: ne' quali tempi dovrà sodisfare per il danaro riscosso dà un quartale all'altro (se bene trà il medemo tempo havendone riscosso, e bisognandone al Collegio, dovrà corrisponderlo al medemo anco nel corso del sudetto quartale) sarà poi obligato, mentre darà li conti del quartale, à dar parimente la nota dell'entrate restanti, e delli debitori, quali siano, e quanto debano, avvertendo, che, se dalli suddeti non riscuoterà per tempo debito, e determinato del padre rettore, dovrà sodisfare del proprio.

8. Il danaro delle marche, steure, dacia de vino, s' esiggerà dal padre procuratore, ne in ciò dovrà ingerirsi il signor capitano, se specialmente non li sarà commesso. Lo stesso s'intenda delle decime de' gl'agnelli di tutti trè i castelli, come anco delle legna di Veprinaz, e Moschienze, e delle marche di Drenova, overo Podbreg. Tutti li sei agnelli soliti à darsi dal suppano di Veprinaz appartengono al Collegio, come anco tutti gli formaggi, che passano dall'Istria, li quali prenderà il signor capitano, li farà governare, e corrisponderà intieramente al Collegio.
9. Iuris ordine servato dovrà invigilare, che nelli trè castelli li giudici, e suppani amministrino incorrotta giustitia, ne s'accordino nascostamente co'li delinquenti, che siino in qualsivoglia delitto sotto penna di 30 marche, e d'esser privati dall'ufficio, obligati à far citare li rei, e fatta la sentenza in conformità del statuto con le penne in'esso espresse per mano del cancelliere, nel protocollo registrarla. Li quali giudici, e suppani sotto l'istessa pena à richiesta del signor capitano daranno la copia della sentenza, e delle pene descritta.
10. Delle pene il signor capitano non puo ritenersi, ne rimettere ad altri minima parte. Fara d'esse un'estratto separato, ed avanti che spiri l'anno, e trà esso quanto più presto sarà possibile si riscuoteranno, di che dovrà dare special conto al padre rettore.
11. Li sudditi danno la decime di grano etiandio di saraceno, vino, ed agnelli, e capretti etc. Moschienze anco la decima de' legumi, dell'api, e del miele. Franchi sono dalla decima la chiesa di San Michele di Castua, li giudici ordinari di detto luoco, e li suppani di Moschienze e Veprinaz. Pagano le decime tutti li signori piovani, canonici e sacerdoti. Le decime di Podbreg si pagano à Fiume in Collegio. Quelli, che vendono vino prima di haver pagato la decima, saranno castigati ad arbitrio.
12. Prohibirà il signor capitano, che niuno dii, ò pigli alcuna decima di agnelli, prima che sii descritta, e che li patroni habbino la sua, e dà essi sia alli canonici assegnata la quarta parte secondo il diploma cesareo, e la decisione di Lubiana dell'anno 1685. Similmente si prohibirà, che niuno dia alli canonici, overo pigli qualsivoglia sorte di grano, sin tanto che non sarà portata tutta la decima nel caschio delli padroni, e descritta. Sì che havuto li patroni il suo consegnino poi alli canonici la parte dovuta, e ciò sotto la pena contenuta nella prohibitione fatta ad essi canonici dall' illustrissimo monsignore vescovo, ed altre ad arbitrio delli padroni.
13. Li signori pievani sono obligati à promulgar, ed esortar il popolo che porti le giuste decime, come anco à promulgar altri ordini de' superiori, e padroni. Alli detti signori pievani più si dà del cumulo un staro di formento, due di mistura, due di sorgo, ut agnello, et un moggio di vino.

14. Quelli, che non daranno la decima giusta, saranno conforme il loro demerito castigati, e perciò il signor capitano usi diligenza nell'informarsi dell'entrate, nel notare, confrontare la decima con le fondate informationi.
15. A Castua la domenica prossima avanti santa Lucia si fà prochiomare, che nissuno ardisca vender vino à minuto sotto pena di L cinquanta, e di pagare tutto il vino di padroni, che si trovarà ancora in quella botte, che si vende; sin tanto che tutta la decima delli patroni non sia venduta, a nel medemo giorno del proclama si comincia vender il vino della sudetta decima al più alto prezzo che si trovarà essere stato venduto dalli sudditi il loro proprio. Il vino dei padroni da nessuno può essere stimato, fuorche dal padre rettore. S'osserverà (per esser stato così deciso in un consiglio di Castua) che nessuno doppo venduta la decima, possa vender più caro il suo vino, di quello fù venduto il vino della stessa decima.
16. A Moschienze doppo San Martino si venderà il vino decimale, ne si permetterà, che li sudditi vendano il suo à minuto sotto pena ad arbitrium. A Veprinaz si venderà quando, e come si potrà: e la vendita in tutti due i luoghi si farà, secondo determinerà il padre rettore.
17. A Castua, Veprinaz, e Moschienze li signori sacerdoti nelle cose civili sono sottoposti al signor capitano come nelle personali all'ordinario. Ne permetta il signor capitano, che gl'ecclesiastici esercitino l'officio de'notari, ne s'ingeriscano in altri uffici spettanti a secolari, essendo stato ciò espressamente prohibito dell'illustrissimo monsignore vescovo nella visita dell'anno 1701.
18. Invigilarà il signor capitano che l'entrate delle chiese siano ben impiegate, e rivederà li conti diligentemente delle medeme.
19. I primi balli nei trè castelli, et in particolare anco nell'Abbazia sono tutti trè della Signoria.
20. A Moschienze, e Veprinaz non possono giudicar criminalmente, ne bandire alcuno, onde si procurerà di rivedere le loro sentenze. Le cause in appellatione in tutti questi due luoghi, si giudicano dal solo signor capitano, il quale deve visitarli almeno trè volte all'anno. Li satnichi di detti due luoghi oltre le decime sono obbligati à dar annualmente trentadue stara d'avena per cadauno. Nelle medeme visite s'attenda specialmente ad osservar, e rimediar à pregiudicii ne'confini, et à mantener il possesso del confine d'Icha, e di Cessara.
21. Il signor capitano esige con diligenza gl'affitti contenuti nelle quaderne, come sono quelli delli molini di Veprinaz, di Zivizza ed altri. A Moschienze veda che li sozzali coltivino bene le nostre vigne, piantino viti ed olive. Attenderà parimente alli pezzi di guerra, ed armi, che si ritrovano ne' castelli. Item, ch'in Moschienze

non sterpino le viti, per piantar olivari, Ne senza consenso del padre rettore dia facultà alli Moschenizzani di distribuir comunali nè un altro patto, se non di coltivar, e pagar la decima.

22. Legga dilitemente gl'urbari de'confini, di zachoni, e la sentenza di Graz, acciò sappia regolarsi etc. non s'absenti dal capitaniato senza licenza del padre rettore
23. Facci il signore capitano far osservare l'antica usanza, che tutte le cose da vendere, specialmente salvaticine siano prima offerte alli patroni.
24. Le cose derelitte, delle quali non si trova patrone, cascano alla camera castuana. Le cause camerali giudica il padre rettore, ò il capitano.
25. Nelle camere di Castua e Moschienze destinate per l'alloggio de'padri, nessuno entri ma si risservino per li medemi.
26. Ogni anno s'inventarianno le botti, e tutte l'altra cose, che sono ne'castelli aggiogendo quello annualmente si fa di nuovo, e di tutto si darà copia particolare al Collegio.
27. Nel fine di ciascun'anno si darà la nota dell'entrate, pene, ed altre ricognizioni distintamente, acciò un anno non si confonda coll'altro. Si rivederanno anco i nomi de'sudditi se habbino pagato le decime, et altri dritti.
28. Che sia obligato il signore capitano nella divisione del grano decimale trà li padroni, e signori canonici d'adoprare la misura ordinaria del luoco, in cui si fa detta divisione, e che parimente debba fare la medesima divisione à misura rasa, rendendo conto al Collegio del grano all'istessa misura, nella quale lo riceve. Il formento si manda al Collegio. Degl'altri grani, che resteranno in mano al signore capitano gli si bonificarà di callo all'anno tre per cento.
29. Parimente nella divisione del vino decimale trà li padroni, e li signori canonici s'adoprerà la misura ordinaria, di cui si serve quel luogo in tutto il corso dell'anno, senza punto alterarla, e darà conto al Collegio nell'istessa misura, che riceverà. Di callo del vino se gl'assegnano sei per cento all'anno.
30. Sarà obligato il signor capitano di ricever, e spazzare tutte le decime secondo il volere, prezzi, e tempi delle riscossioni dà determinarsi dal padre rettore, e mandare, doppo haverle radunate la nota espressa, e fedele al padre rettore, replicando, ch'oltre il sopradetto callo non potrà ricever alcun emolumento ò di vino, ò di grano soprabbondante la misura sudetta, ò avvantaggio nella monete, mà sarà obligato à render conto di tutto il grano nella forma, in cui lo riceve.
31. Per la vendita decimale del vino però si daranno all'ostarizza negl'anni abbondanti ducati 10, e stara cinque di mistura, e nelli mezzani, e sterili à proportion.

32. Capitando usc.o della compagnia à Castua per ogni pasto si buonificarà al signor capitano, come già al signor Claudio un quarto di fiorino Todesco per cadauna persona.
33. Il salario del signore capitano sarà di fiorini trecento di lire quatro, soldi dieci l'uno, qual dovrà pagarsi dalla riscossione delle pene le quali sarà obligato imporre un ogni esatezza, sino che ne saranno. Havrà l'uso delli due horti, e della metà del Dol, che è proprio della signoria, per valersi dell'herba, mà con obligo di non poter tagliar alcun albero situato nel prato del Dol medemo.

Questo contratto s'intenda celebrato per anni tre dà cominciarsi coll'aprile 1702. Per corroboratione del quale si sono sottoscritte ambe le parti, opponendo il proprio sigillo; con tale condizione però, ch' ogni qual volta nel corso delli detti tre anni il signor capitano dasse occasione ragionevole d'esser levato dall'ufficio, possa il padre rettore, overo, chi gli succederà liberamente licentiarlo. Obligandosi con solenne giuramento il signor capitano à piena fedeltà, obbedienza e dipendenza dall'istruzioni, et ordini del medemo Collegio.

LS Ambrosio Sembler della compagnia di Giesù

II.2.

13. veljače 1715.

Ugovor između rektora isusovačkog kolegija u Rijeci Giacoma Pettinatija i poglavara Domenica Perija

HR-DARI-32. Općina Rijeka. I-123; f.446-449

Capitoli, e cotratto trà il molto reverendo padre Giacomo Pettinati della compagni di Gesù rettore del Collegio di Fiume, ed il signor dottore Domenico Peri come istituito Capitano di Castua, Veprinaz, Moschienize e Podbreg li 13. Febrajo 1715.

- 1.° Al primo ponto s'è aggiunto nel fine. Perciò per sodisfar meglio à questa sua obbligazione, si sbrigerà da altre cause, che lo potessero, da ciò frastornare.
- 5.° Nel 5^o Che sarà obligato visitar Podbreg ogn'anno una volta almeno, quando piacerà al Collegio, ò gli sarà dal medesimo comandato.
- 7.° Dovrà sborsare il danaro in specie ed in valore come lo riceve, e se vi sarà qualche avanzo s'intende della signoria, e molto più dovrà ostenersi dal trafiscare col medesimo danaro.
- 8.° Nell'ottavo ponto alla fine: Sarà vigilantissimo, acciò la signoria non sia defraudata.
- 10.° Nel decimo: quali in tutto il capitano sono della signoria, onde quando legerà scritte ne zacconi pene di L 8 ò marche 5, et altre, delle quali la metà vada al capitano. Sappia, che si debba intender per la signoria, et in ciò sarà fedele facendo conto di queste etc.
- 14.° Nel decimoquarto: Otto giorni prima di ricever la decima si del grano, come del vino, darà aviso al padre rettore acciò possi à suo gradimento mandar qualch'uno, e non mandando veruno, egli sarà vigilante; acciò mentre il caschio resta aperto, il grano non sia portato via dalla gente, che v'accorre, ò da servitori ò serve, à cui dasse qualche incombenza, ò confidasse le chiavi del caschio, ed à proporzione della cantina.
- 17.° Nel 17^{mo}. Perciò non permetta, che in quelle ricorranò al foro ecclesiastico, ed in queste esso non s'ingerisca. Non permetta etc.
- 18.° Al 18.°: Come anche delle confraternite, acciò le restanze non si consumino malamente, mà s'impieghino in servizio divino secondo le mente dei fondatori.
- 20.° Dal solo signor capitano (il quale principalmente à fine di sentire gl'aggravi in questa materia sarà obligato visitarli almeno 3 volte all'anno, ed ogni volta qual-

he tempo avanti di portarsi in visita di Veprinaz e Moschienze darà di ciò aviso al padre rettore se forse havesse da dargli qualche comissione, ò spedire alcuno collà per qualche affare). Nel medemo sulfine ...

Sarà massime vigilantissimo circa Icichi, acciò la giurisdizione non resti in minimo lesa, si nelle decime, come nelle cacie, pescaggioni, contratti, vendite, comprite, strade, confini di vigne, servitù etc.

- 21.° Attenderà che in Moschienze non sterpino viti per piantar olivari particolarmente dove non erano l'anno 1709. nel quale si sono seccati. Item nel medemo attenda poi ne' conti del commune, che il danaro della decima venduta si conservai, e consumi per ben publico, e non in mangionarie.
- 22.° Nel 22.^{do} ... ed ottenuta la facoltà, di potersi absentare, non trasgredirà li limiti del tempo prefissogli dal Collegio.
- 23.° Che le salvitudine s'offeriscano prima alla Signoria ... nel che dovrà interdersela col Collegio acciò esso volendo, possi essere servito, si di pesce, come di salvaticine, ne s'arroghi questo ius per se solo, ò per proveder altri suoi amici altrove.
- 29.° ... nel che s'obliga la di lui conscienza, e riputazione guardando, di non lasciarsi indurre da veruno à prender nel tempo, che si ricevono le decime si di grano, come di vino veruna parte dal cumulo sotto pretesto di guiderdone all'assistenza giornale nel medemo riscuotimento; essendo à quella egli obbligato per via del presente contratto.
- 30.° Sarà obligato conto di tutto l'grano nella forma, in cui lo riceve, senza alterare ne meno in un soldo il prezzo stabilito dello stesso.
- 31.° Nel fine... quando pure al Collegio circa la vendita del vino non piacesse far altre determinazioni.
- 32.° Nel fine... quando pure al Collegio circa la vendita del vino non piacesse far altre determinazioni.
- 33.° Nel fine... Il Salario del signor capitano etc. et acciò che nella sua paga resti puntualmente sodisfatto riscuoterà con non minor calore la pene dovuta alla signoria, che le sue stafe, ò formazioni di processi etc. Altrimente se non le riscuoterà con ogni esatezza sino che ne saranno, le dovrà bonificare col suo salario. Havrà l'uso delli due horti, e della metà del Dol, che sono proprii della signoria, per valersi dell'erba, mà con obbligo di non poter tagliar alcun albero situato nel prato del Dol medesimo, ne meno nella di lui corona. Sarà obligato à tener qualche quantità di fieno per uso della signoria quando si porta à Castua. Il fieno poi di Veprinaz, come di Moschienze è riservato per signoria à sua disposizione. Se negl'orti con-

cessi gli farà qualche miglioramento in piante per la signoria, e'l successore in caso, che lui partisse dalla carica, lo volesse per se, sarà obligato lasciarli nello stato, che allora si ritrovavano, con essergli però bonificate le spese dell'istesso miglioramento.

Ciò segue è tutto novamente aggiunto.

34. Nel giudicare massimante criminali lo faccia, quanto è possibile senza formazioni dispendiose di processi, che spolpano i suditi, guardando anche, che questi non venghano indotti da altri avvocati à spese inutili in appellazioni, ricorsi ad altri tribunali etc. Con ciò però non s'intenda proibito ai sudditi di ricorrere al reverendo padre rettore, e propor i suoi gravami, anche contro il signor capitano il quale sapendo, che qualche sudito voglia far ricorso al Collegio in merito di iniuria, sentenza, pene etc. informerà il padre rettore fedelmente della persona, e causa raggiungendo anche il suo parere, acciò si possa subito venire alla decisione secondo, che porterà il caso. Nell'esiger le staffa se non quando à requisizion dei sudditi da Castua si porterà altrove. Attenda che il cancelliere non faccia esorbitanze: à Veprinaz però, e Moschienze si servirà dei cancellieri ivi stabiliti, e non d'altri, ai quali, come alli satniki farà si dia la loro mercede senza appropriarla à se stesso ch'è contro la giustizia. Per le visioni locali, o rafuoi non gli andará altro, che lire sei, e al cancellerie lire tre delle quali egli dovrà dar soldi dodici al satniko. Finalmente habbi particolar cura, che ne contratti fatti in denaro, robba etc., non intervenga qualche usura principalmente nel pagar l'interesse. Castigando severamente secondo li zaconi dei castelli, chi sarà in ciò trovato delinquente.

Questo contratto s'intenda celebrato per anni tre da cominciarsi li 14. Febraio 1715. per corroboratione del quale ambe le parti si sono sottoscritte apponendo il proprio sigillo. Con tale condizione però, che finiti li 3 anni, se ne l'una, ne l'altra parte si farà sentire in contrario s'incominci di nuovo, e confermi senza altra ratificazione l'istesso contratto per altri tre anni, e così successivamente, non togliendosi pure con ciò la libertà al padre rettore e suoi successori di poter licenziar il signor capitano ogniqualvolta lui nel corso di detti 3 anni dasse occasione ragionevole d'esser levato dal officio. Obbligandosi con solenne giuramento il signor capitano al Collegio à piena fedeltà, ubbidienza, e dipendenza dalle istruzioni ed ordini del medesimo.

Giovanni Domenico Peri

II.3.

Rijeka, 8. veljače 1715.

Potvrda o predanome jamstvu u visini od 2000 rajnskih guldena kojima kastavski poglavar Domenico Peri jamči za svoju službu poglavara u Kastvu.

HR-HDA-663. Isusovački samostan Rijeka. Kutija 52

In nome di Gesu Cristo Dio, e signor nostro

Con la presente scrittura da valere come qualunque altra publica anche si forma cameral garantigiata il nobile signor Gioanni de Terzi di costituisce fideiussor, overo malevadore al reverendissimo padre Giacomo Pettinati della Compagnia di Gesù rettore del Collegio di Fiume, à pro del medema venerabile Collegio per il signor dottor Domenico Peri promosso da sua paternità reverendissima al capitaniato di Castua, e sue dipendenze, e promette obbligatoriamente per il detto signor dottor Peri, e per la di lui fedele amministrazione di star inanzi con la summa precisa di fiorini allemani due mille, sottoponendo à general ipoteca tutti li suoi beni, et à special ciascheduno ovunque esistente ad elezione, che servirà al pretitolato padre rettore di cauzione fatta dal nominato signor de Terzi, il à maggior validità di essa rinuncia à qualsivoglia eccezione costituito alla presenza di me notaro, e de'testimoni infrascritti in questo, e in ogni altro miglio modo etc.

In Fiume questo di 8 febraro 1715

Fù publicato da me Francesco Ignazio Sussich notaro publico imperiale la premessa scrittura in presenza delli nobili signori Giuseppe de Marotti di sua sacra maestà cesarea supremo esattore etc. E Giovanni Battista Tosta de Grienthall contrascrivano del medemo supremo esattorato, come testimoni specialmente pregati.

Vicenzo Giuseppe de Marotti supremo esattore cesareo testimonio mp.

Giovanni Battista Tosta de Grienthall come testimonio

II.4.

s. l., 30. srpnja 1734.

Ugovor između Udalrica Bombardija, rektora isusovačkoga kolegija u Rijeci, i Martina de Terzija, poglavara Kastva.

HR-HDA-663. Isusovački samostan Rijeka. Kutija 52

Capitolo e contratto trà il reverendo padre Udalrico Bombardi della compagnia di Gesù rettore del Collegio di Fiume et il nobile et eccellentissimo signor Martino de Terzi come istituito capitano di Castua, Veprinaz, Moschienizza, Podbreg li 30 luglio 1734

1. Sarà tenuto il signor capitano à mantenere incorrotta l'amministrazione della giustizia nel capitaniato, tanto per li terrieri, quanto per li foresti indifferentemente, senza immergerli in dispendi ò dar adito di passar ad altri tribunali, rendendo loro la douda raggione senza dilazione alcuna, come anche ad assistere, e patrocinare tutte le cause del Collegio di Fiume, e sostener inviolati li diritti e le ragioni della signoria verso li sudditi, et altri in occorenza di qualche controversia et attendere che non vengi fatto torto al Collegio ne' confini, et altre ragioni toccanti la giurisdizione la quale sarà obbligato difendere con informazioni, scritte, ispezioni et altre maniere: à portarsi à Fiume ò in altri luoghi dentro il capitaniato, e bisognando anche portarsi fuora in qualche tribunale. Farà tutto il sopradetto di suo obbligo, però che ne' viaggi à tribunali se gli bonifichino le spese del vito suo, e cavallo, perciò per sodisfare meglio à questa sua obbligazione si sbrigherà da altre cause, che lo potessero da ciò frastornare.
2. Scrivendo ex officio alli signori vicini adoperà il sigillo del capitaniato insistendo sempre ad purum factum, et purum ius, senza intaccare l'onore d'alcuno, mantenga con essi buona corrispondenza senza pregiudicio delle ragioni della signoria e capitaniato, et habbia particolar attenzione che non si faccia alcuna violenza alli confini del capitaniato dentro d'esso, et à qualunque suddito del medesimo e seguendo alcuna adopri subito il dovuto rimedio, acciò al violatore non corra pacifico il possesso provinciale d'un'anno, et un giorno.
3. Nelle difficoltà occorrenti, e specialmente d'innovazione nei confini, ò altra violenza darà subito parte al padre rettore, come anco in caso che qualche altra signoria si lamentasse di violenza, acciò quando fosse seguita, si rimedi, e non si appropri al capitano ob denegatam iustitia senza presaputa del qual padre rettore non potrà

innovare cosa alcuna, come ne pure potrà avere traffichi, ò contratti specialmente con li sudditti del capitaniato.

4. Nel distretto dell'Abbazia al seminario si dà il quartese di vino, grano et oglio. Il ben Fabianich tenuto ora dal Zust paga la decima à Castua, che si deve diligentemente registrare nelle quaderne. Tutte le cause anche fondali si giudicano dalla superiorità di Castua, e tutto quel distretto come parte situata dentro i confini di Castua in activis et passivis si regola come gli altri distretti di Castua. Attenda il signore capitano che di tutte le sentenze, et altro che siegue in quel distretto, si tenga particolare, et esatto registro, e non sono segua minimo pregiudizio.
5. Li beni acquistati in Drenova overo Podbreg al Collegio non sono sottoposti alli giudici di Castua, mà immediatamente al Collegio, e suo capitano, che soli comandano, e decidono le controversie di quelli sudditi. Dovendosi vendere qualche bene situato nella signoria e giurisdizione di Podbreg, si fà in esso il proclama. Il suppano di Podbreg attende alli detti sudditi, secondo gli ordini, che hà dalli padroni. Le cause criminali di morte si giudischeranno in Castua. Nel libro particolare di Podbreg si registrino tutte le sentenze, visite, decreti etc. appartenenti à quella giurisdizione, et il signor capitano invigilerà, che li vicini non vi facciano alcun pregiudizio, e che in altri territorii non si facino sentenze, scritture, et altro spettante à quella giurisdizione, e sarà obbligata à visitare Podbreg ogni anno una volta almeno, quando piacerà al Collegio, ò gli sarà dal medesimo comandato.
6. Sarà tenuto il signore capitano attendere specialmente che paghi il quartese da notarsi nominatamente nei conti chiunque pesca in Preluca, et impedire, che col gettare le pallandare non sturbino la pesca de tonni del Collegio. Item che niuno peschi con zaconice, ne tartane, ne tonere nei mari soggetti al capitaniato, ne alcun foresto in verun'altra maniera senza intendersi colla superiorità e signoria, e pagarsi la decima. Item che non segua pregiudizio alcuno nelle caccie, e come anche nei boschi, e niuno facci in essi carboni ò cerchi bianchi senza licenza, e di quelli darà la decima per ricognizione. Rinoverà spesso gli ordini sotto pene rigorose al suppano, e satnico di Podbreg (li quali si fanno dal Collegio) per la cura del bosco di Recina, acciò niuno tagli la legna ne faccia carboni senza licenza per ricognizione, e molto più che non si danneggino li boschi riservati, ò particolari delle signoria, e specialmente in Lopazza, e Bastianovo, ne si premma d'alcuna pescar in Recina.
7. Li conti si faranno quatro volte all'anno, quando il padre rettore non li richiedesse più spesso, ne' quali tempi dovrà soddisfare per il denaro riscosso da un quartale all'altro (se bene trà il medesimo tempo, avendone riscosso, e bisognandone al Collegio, dovrà corrisponderlo al medesimo anche nel corso del sudetto quartale). Sarà poi obbligato, mentre darà li conti del quartale, à dar parimente la nota

dell'entrate restanti, e delli debitori, quali siano, e quanto debano avvertendo, che se dalli suddetti non riscuoterà per tempo debito, e determinato del padre rettore, doverà sodisfare del proprio. Dovera sborsare il denaro in specie, et in valore come lo riceve, e se vi sarà qualche avanzo, s'intende della signoria, e molto più doverà ostenersi dal trafiscare col medesimo denaro.

8. Il denaro delle marche, steure, daciai del vino, si esigerà dal padre procuratore, ne in ciò dovrà ingerirsi il signore capitano se specialmente non li sarà commesso. Le stesso s'intenda delle decime delli agnelli di tutti trè i castelli, come anco delle legna di Veprinaz e Moschienizza, e delle marche di Drenova overo Podbreg. Tutti li sei agnelli soliti à darsi dal supano di Veprinaz appartenengono al Collegio, come anco tutti li formaggi, che passano dall'Istria, li quali prenderà il signore capitano li farà governare, e corresponderà intieramente al Collegio. Sarà vigilantissimo, acciò la signoria non sia defraudata.
9. Iuris ordine servato dovrà invigilare, che nelli trè castelli li giudici, e suppani amministrino incorotta giustizia, ne s'accordino nascostamente con li delinquenti, che siino in qualsivoglia delitto, sotto penna di trenta marche, e d'essere privati dall'offizio, obbligati à far citare li rei, e fatta la sentenza in conformità del statuto con le penne in esso espresse per mano del cancelliere nel protocollo registrarla, i quali giudici, e suppani sotto l'istessa penna à richiesta del signore capitano daranno la copia della sentenza, e delle penne descritte.
10. Delle pene il signor capitano non puo ritenersi, ne rimettere ad altri minima parte. Farà d'esse un'estratto separato, ed avanti che spiri l'anno, e trà esso quanto più presto sarà possibile si riscuoteranno, di che dovrà dare special conto al padre rettore, quali in tutto il capitaniato sono della signoria, onde quando leggerà scritte nei zacconi pene di L 8 o marche 5, et altre delle quali la metà vada al capitano sappia, che si debba intendere per la signoria, et in ciò sarà fedele facendo conto di quante.
11. Li sudditi dano la decime di grano etiandio di saraceno, vino, et agnelli, e capretti etc. Moschienizza anco la decima de legumi, delli api, e del miele. Franchi sono dalla decima la chiesa di San Michele di Castua, i giudici ordinari di detto luogo, e li suppani di Moschienizza e Veprinaz. Pagano le decime tutti li signori pievani, canonici e sacerdoti. Le decime di Podbreg si pagano à Fiume in Collegio. Quelli, che venderanno vino prima di avere pagata la decima, saranno castigati ad arbitrium.
12. Proibirà il signor capitano che niuno dii, ò pigli alcuna decima prima che sii descritta, e che li padroni abbino la sua, e da essi sia alli canonici assegnata la quarta

parte secondo il diploma cesareo e la decisione di Lubiana dell'anno 1685. Similmente si proibirà che niuno dia alli canonici, ovvero pigli qualsivoglia sorte di grano, sin tanto, che non sarà portata tutta la decima nel caschio delli padroni, e descritta, si che avuto li padroni il suo consegnino poi alli canonici la parte dovuta, e ciò sotto la pena contenuta nella proibizione fatta ad essi canonici dall'illustrissimo monsignore vescovo, ed altre ad arbitrio de' padroni.

13. Li signori pievani sono obbligati à promulgar, ed esortar il popolo, che porti le giuste decime, come anco à promulgare altri ordini de'superiori, e padroni. Alli signori pievani più si dà del cumulo un staro di formento, due di mistura, due di sorgo, un agnello, et un moggio di vino.
14. Quelli, che non daranno la decima giusta, saranno conforme il loro demerito castigati, e perciò il signore capitano usi diligenza nell'informarsi dell'entrate, nel notare, confrontare la decima con le fondate informazioni. Otto giorni prima di ricever la decima del grano, come del vino darà avviso al padre rettore acciò possi à suo gradimento mandar qualchuno, e non mandando veruno, egli sarà vigilante, acciò mentre il caschio resta aperto, il grano non sia portato via dalla gente che vi accore, e dà servitori, ò serve à cui dasse qualche incombenza, ò confidasse le chiavi del caschio, et à proporzione della cantina.
15. A Castua la domenica prossima alla santa Lucia si fa prochiama, che nissuno ardisca vendere vino à minuto sotto pena di L 50, e di pagare tutto il vino di padroni, che si troverà ancora in quella botte, che si vende, sin tanto che tutta la decima de'padroni non sia venduta, a nel medemo giorno del proclama si cominci vender il vino della sudetta decima al più alto prezzo, che si troverà essere stato venduto dalli sudditi il loro proprio. Il vino de'padroni da nissuno può essere stimato, fuorché dal padre rettore. Si osserverà, per esser stato così deciso in un consiglio di Castua, che nessuno doppo venduta la decima, possa vendere più caro il suo vino di quello, che fù venduto il vino della stessa decima.
16. A Moschienenza doppo san Martino si venderà il vino decimale, ne si permetterà, che li sudditi vendano il suo à minuto, sotto pena ad arbitrium. A Veprinaz si venderà quando, e come si potrà, e la vendita in tutti due i luoghi si farà, secondo determinerà il padre rettore.
17. A Castua, Veprinaz, e Moschienze li signori sacerdoti nelle cose civili sono sottoposti al signore capitano, come nelle personali all'ordinario. Perciò non permetta, che in quelle ricorran al foro ecclesiastico, et in queste esso non si ingerisca, ne permetta il signore capitano che gli ecclesiastici esercitino l'ufficio di notari, ne s'ingerischino in altri uffici spettanti à secolari, essendo stato ciò espressamente proibito dall'illustrissimo monsignore vescovo nella visita dell'anno 1701.

18. Invigilerà il signore capitano che l'entrate delle chiese siano ben impiegate e rivederà li conti diligentemente delle medeme, come anche delle confraternità, acciò le restanze non si consumino malamente, mà s'impieghino in servizio divino secondo le mente dei fondatori.
19. I primi balli ne'trè castelli, et in particolare anco nell'Abbazia sono tutti trè della Signoria.
20. A Moschieniza, e Veprinaz non possono giudicar criminalmente, ne bandire alcuno, onde si procurerà di rivedere le loro sentenze, se sono ben fatte. Le cause in appellazione in tutti questi due luoghi, si giudicano dal solo signore capitano il quale deve visitarli almeno trè volte all'anno, principalmente affine di sentire gli aggravii in questa materia, et ogni volta qualche tempo avanti di portarsi in visita di Veprinaz, e Moschienizza, darà di ciò avviso al padre rettore se forse avesse da dargli qualche commissione, ò spedire alcuno colà per qualche affare. Li satnichi di detti due luoghi oltre le decime sono obbligati à dar annualmente due stara d'avena per cadauno. Nelle medeme visite s'attenda specialmente ad osservar, e rimediare à pregiudici, ne confini, ed à mantener il possesso del confine d'Icha, e Cessara. Sarà anche vigilantissimo circa Icichi, acciò la giurisdizione non resti in minimo lesa, si nelle decime, come nelle caccie, pescaggioni, contratti, vendite, comprite, strade, confini di vigne, servitù etc.
21. Il signor capitano esige con diligenza gli affitti contenuti nelle quaderne, come sono quelli delli molini di Veprinaz, di Zivizza et altri. A Moschieniza veda, che li sozzali coltivino bene le nostre vigne, piantino viti et ulive. Attenderà parimente alli pezzi di guerra, et armi, che si ritrovano nei castelli. Item attenderà, che à Moschienizza non sterpino viti per piantar olivari, particolarmente dove non erano l'anno 1709. nel quale si sono seccati, ne senza consenso del padre rettore dia facoltà à Moschienizzani di distribuire comunali, ne con altro patto, se non di coltivar e pagare la decima. Attenda poi ne' conti del comune, che il denaro della decima venduta si conservise consumi per ben publico, e non in mangionarie.
22. Legga diligentemente gli urbari de'confini, di zacconi, e la sentenza di Graz, acciò sappia regolarsi etc. Non si absenti dal capitaniato senza licenza del padre rettore, et ottenuta la facoltà, di potersi absentare, non trasgredirà li limiti del tempo prefissogli dal Collegio.
23. Facci il signore capitano osservare l'antica usanza, che tutte le cose da vendere specialmente salvaticine siano prima offerte alli padroni, nel che dovrà interdersela col Collegio, acciocche esso volendo, possi esser servito, si di pesci, come di salvaticine, ne s'arroghi questo ius per se solo, ò per proveder altri suoi amici altrove.

24. Le cose derelitte, delle quali non si trova padrone, cascano alla camera Castuana. Le cause camerali giudica il padre rettore, ovvero il signor capitano.
25. Nelle camere di Castua e Moschienizza destinate per l'alloggio dei padri, nessuno entri, ma si riservino per li medemi.
26. Ogni anno s'inventariano l botti, e tutte le altre cose, che sono ne' castelli aggiungendo quello annualmente si fa di nuovo, e di tutto si darà copia particolare al Collegio.
27. Nel fine di ciaschedun anno si darà la nota dell'entrate, pene, et altre ricognizioni distintamente, acciò un anno non si confonda coll'altro. Si rivederanno anco i nomi de'sudditi, se abbino pagato la decima et altri diritti.
28. Che sia obbligato il signor capitano nella divisione del grano decimale trà li padroni, e signori canonici d'adoprare la misura ordinaria del luogo, in cui si fa detta divisione, e che parimente debba fare la medesima divisione à misura rasa, rendendo conto al Collegio del grano all'istessa misura, nella quale lo riceve. Il formento si manda al Collegio, degli altri grani, che resteranno in mano al signor capitano gli si bonificherà di callo all'anno tre per cento.
29. Parimente nella divisione del vino decimale trà li padroni, e li signori canonici si adopererà la misura ordinaria, di cui si serve quel luogo in tutto il corso dell'anno senza punto alterarla, e darà conto al Collegio nell'istessa misura, che riceverà. Di calo di vino se gli assegnano sei per cento all'anno nel che s'obbliga la di lui coscienza riputazione, guardando di non lasciarsi indurre da veruno à prender nel tempo, che si ricevono le decime si di grano, come di vino veruna parte dal cumulo sotto pretesto di guiderdone all'assistenza giornale nel medesimo riscuotimento, essendo à quella egli obbligato per via del presente contratto.
30. Sarà obbligato il signor capitano di ricever, e spacciare tutte le decime secondo il valore, prezzi, e tempi delle riscossione da determinarsi dal padre rettore, e mandare doppo averle radunate, la nota espressa, e fedele al padre rettore. Replicando, che oltre il sopradetto callo non potrà ricever alcun emolumento ò di vino, ò di grano soprabbondanze la misura sudetta, ò avantaggio nelle monete, mà sarà obbligato à render conto di tutti il grano nella forma, in cui lo riceve senza alterare ne meno in un soldo il prezzo stabilitò dello stesso.
31. Per la vendita decimale de vino però si daranno all'ostariza negli anni abbondanti ducati 10 e stara cinque di mistura, e negli mezani e sterili à proporzione, quando pure al Collegio circa la vendita del vino non piacesse far altre determinazioni.
32. Capitando alcuno della compagnia per ogni pasto si bonificherà al signor capitano come già fù praticato, un quarto di fiorino tedesco per cadauna persona, nel che

non si pretende far torto alla sua generosità, mà di sollevarlo da ogni aggravio, che gli potesse esser apportato dal Collegio.

33. Il salario del signore capitano sarà di fiorini 300 di L 4:10 l'uno qual dovrà pagarsi dalla riscossione delle pene, et acciòche nella sua paga resti pontualmente soddisfatto riscuoterà con non minor calore le pene dovute alla signoria, che le sue stafe, ò formazioni di processi. Altrimente se non le riscuoterà con ogni esatezza, sino che ne saranno, le dovrà bonificare col suo salario. Averà l'uso delli due orti, e della metà del Dol, che sono proprii della signoria per valersi dell'erba, mà con obbligo di non potere tagliare alcun albero situato nel prato del Dol medemo, ne meno nella di lui corona. Sarà obbligato à tenere qualche quantità di fieno per uso della signoria quando si porta à Castua. Il fieno poi di Vepri naz, come di Moschienizza è riservato per la signoria à sua disposizione. Se negli orti concessi gli farà qualche miglioramento in piante per la signoria, et il successore, in caso che lui partisse dalla carica, lo volesse per se, sarà obbligato lasciarli nello stato, che allora si ritrovavano, con essergli però bonificate le spese dell'istesso miglioramento.
34. Nel giudicare massimante criminali, lo faccia, quanto è possibile senza formazioni dispendiose di processi, che spolpano i sudditi, guardando anche, che questi non venghino indotti da altri avvocati à spese inutili in appellazioni, ricorsi ad altri tribunali etc. Con ciò però non si intenda proibito ai sudditi di ricorrere al reverendo padre rettore, e proporre i suoi gravami, anche contro il signor capitano, il quale sapendo, che qualche suddito voglia fare ricorso al Collegio, in merito d'ingiuria, sentenza, pene etc., informerà il padre rettore fedelmente della persona, e causa raggiungendo anche il suo parere, acciò si possa subito venire alla decisione secondo che porterà il caso. Nell'esiger le sportole seguiti la tariffa di Castua, ne domandi, ò pretenda la paga della staffa, se non quando à requisizione de sudditi da Castua si porterà altrove. Attenda, che il cancelliere non faccia esorbitanze. A Vepri naz e Moschienizza però si servirà de'cancelieri ivi stabiliti, e non d'altri, ai quali come ai satnichi farà si dia la loro mercede senza appropriarla à se stesso, che è contro la giustizia; per le visioni locali, ò rafudi non gli anderà altro che L 6 et al cancelliere L 3 delle quali egli dovrà dare soldi 12 al satnicho. Finalmente abbi particolar cura, che ne' contratti fatti in denaro, robba etc., non intervenga qualche usura principalmente nel pagare l'interesse, castigando severamente secondo li zaconi de'castelli chi sarà in ciò delinquente.
35. Questo contratto s'intenda celebrato per anni tre da cominciarsi adi 1 agosto 1734. Per corroborazione del quale ambe le parti si sottoscrivono apponendo il proprio sigillo. Con tale condizione però, che finiti li tre anni, se ne l'una, ne l'altra parte si farà sentire in contrario s'incominci di nuovo, e confermi senza altra ratificazione

l'istesso contratto per altri tre anni, e così successivamente, non togliendosi pure con ciò la libertà al padre rettore, e suoi successori di poter licenziare il signore capitano ogni qual volta lui nel corso delli detti tre anni dasse occasione ragionevole d'esser levato dal officio. In caso il signore capitano volesse partir dall'officio, ò il Collegio volesse far cangiamento del capitano ciò con motivo ragionevole potrà farsi anche durante il corso delli detti tre anni, mà l'una parte darà all'altro avviso di tal sua intenzione tre mesi avanti, e per ultimato adempimento di tutto l'affare, et osservanza maggiore del primo punto si contenta il signor de Terzi espressamente di lasciar affatto ogni attività della cancelleria di Fiume, e s'obliga di star in Castua al suo impiego di capitano, anzi quando dovesse avere qualche attività, ò esercizio dell'officio della cancelleria di Fiume, in tal caso si dichiara di rinunciar assolutamente e totalmente la cancelleria accennata, e restar nel puro officio di capitano di Castua giusta il presente contratto.

Per fine obbligandosi con solenne giuramento il signore capitano al Collegio à piena fedeltà, ubbidienza, e dipendenza all'instruzioni et ordini del medesimo.

LS Odorico Bombardi del Collegio della Compagnia di Gesù in Fiume rettore mp

LS Dottore Martino de Terzi affermo

II.5.

Rijeka, 30. srpnja 1734.

Izjava Martina de Terzija prigodom preuzimanja službe poglavara Kastva i polaganja pologa od 2000 rajnskih guldena.

HR-HDA-663. Isusovački samostan Rijeka. Kutija 52

In nome di Gesu Cristo Dio, e signor mio

Con la presente scrittura da valere come qualunque publica. Io infrascritto come capitano di Castua promosso dal reverendissimo padre Odorico Bombardi della Compagnia di Gesu rettore del Collegio di Fiume à prò del medemo venerabile Collegio mi obbligo, et obbligatoriamente promesso di amministrar fedelmente gli interessi suoi in Castua, e negli annessi due castelli Veprinaz e Moschienizza in conformità del contratto, e delli punti in quello contenuti da me sottoscritti, e mi dichiaro di star inanzi con la summa di fiorini allemani due milla sottoponendo per tal fine con general ipoteca tutti li miei beni, e con speciale ciascheduno qualunque eccezione, poiche così prometto, e mi dichiaro obbligato in questo, et ogni altro miglior modo etc.

Fiume li 30. luglio 1734.

LS Martino de Terzi

II.6.

s. l., 1. srpnja 1740.

Ugovor između Giusepea Tedeschija, rektora isusovačkoga kolegija u Rijeci, i Jurja Vlahu, kojim se Vlahu dodjeljuje mjesto kapetana Kastva, Veprinca, Mošćenica i Podbrega.

HR-HDA-663. Isusovački samostan Rijeka. Kutija 52

Capitolo e contratto trà il reverendo padre Giuseppe Tedeschi della compagnia di Gesù rettore del Collegio di Fiume ed il molto illustre signore Giorgio Vlach come instituito capitano di Castua, Veprinaz, Moschenizza, Podbreg, li 1. luglio 1740

1. sarà tenuto il signor capitano à mantener incorrotta l'amministrazione della giustizia nel capitaniato tanto per li terrieri, quanto per li foresti indifferentemente senza immergerli in dispendi, ò dar adito di passar ad altri tribunali, rendendo loro la douda raggione senza dilazione alcuna come anco ad assistere e patrocinare tutte le cause del Collegio di Fiume, e sostener inviolabili diritti e le ragioni della signoria verso li sudditi, ed altri in occorenza di qualche controversia ed attendere che non vengi fatto torto al Collegio nei confini, ed altre ragioni toccanti la giurisdizione la quale sarà obbligato difendere con informazioni, scritte itutto il sopradetto di suo inspezioni ed altre maniere: à portarsi à Fiume ed in altri luoghi dentro il capitaniato; e bisognando anco portarsi fora à qualche tribunale, farà tutto il sopradetto di suo obbligo però che ne'viaggi à tribunali se gli bonifichino le spese del vito suo, e del cavallo, perciò per sodisfar meglio à questa sua obligazione si sbrigerà da altre cause, che lo potessero da ciò frastornare.
2. Scrivendo ex officio alli signori vicini adoprà il sigillo del capitaniato insistendo sempre ad purum factum, et purum ius, senza intoccare l'onore d'alcuno, mantenga con essi buona corrispondenza senza pregiudicio delle ragioni della signoria e capitaniato, et abbia particolar attenzione che non si faccia alcuna violenza alli confini del capitaniato dentro esso, ò à qualche suddito del medesimo, e seguendo alcuna adopri subito il dovuto il dovuto (!) rimedio, acciò al violatore non corra pacifico il possesso provinciale di un'anno, ed un giorno.
3. Nelle difficolta occorrenti, e specialmente d'innovazione nei confini, ò altra violenza darà subito parte al padre rettore, come anco in caso che qualche altra signoria si lamentasse di violenza, acciò quando fosse seguita, si rimedi, e non si appropri al capitano ob denegata iustitia senza presaputa del qual padre rettore non potrà innovare cosa alcuna, come nepure potrà avere trafichi, ò contratti, ò contratti specialmente con li sudditi del capitaniato.

4. Nel distretto dell'Abbazia al padre abbate si darà il quartese di vino, grano, ed oglio. Il ben Fabianich tenuto ora dal Mihalich, paga la decima à Castua, che si deve diligentemente registrare nelle quaderne. Tutte le cose anco fondali si giudicano dalla superiorità di Castua, e tutto quel distretto come parte situata dentro i confini di Castua in activis et passivis si regola come gl'altri distretti di Castua. Attenda il signore capitano che di tutte le sentenze, ed altro che siegue in quel distretto, si tenga particolare, ed esatto registro, e non sono segua minimo pregiudizio.
5. Li beni aquistati in Drenova overo Podbreg al Collegio, non sono sottoposti alli giudici di Castua, mà immediatamente al Collegio, e suo capitano, che soli comandano, e decidano le controversie di quelli sudditi. Dovendosi vendere qualche bene situato nella signoria e giurisdizione di Podbreg si fa in esso il proclama. Il suppano di Podbreg attende alli detti sudditi, secondo gl'ordini che hà dalli padroni. Le cause criminali di morte si giudicaranno in Castua. Nel libro particolare di Podbreg, si registrino tutte le sentenze, visite, decreti appartenenti à quella giurisdizione e sarà obligata visitar Podbreg ogni anno una volta almeno, quando piacerà al Collegio, ò gli sarà dal medesimo comandato.
6. Sarà tenuto il signore capitano attendere specialmente, che paghi il quartese da notarsi nominatamente nei conti chiunque pesca in Preluca, ed impedire, che col gettar le pallandare non sturbino la pesca di tonni del Collegio. Item che niuno peschi con zagonisce, ne tartane ne tonere nei mari soggetti al capitaniato, ne alcun foresto in verun'altra maniera senza intenderci con la superiorità e signoria, e pagargli la decima. Item che non segua pregiudizio alcuno nelle caccie, e come anco nei boschi, e niuno facci in essi carboni ò cerchi bianchi senza licenza, e di quelli darà la decima per ricognizione. Rinovarà spesso gl'ordini sotto pene rigorose al suppano, e satnico di Podbreg (i quali si fanno dal Collegio) li quali fanno dal Collegio per la cura del bosco di Recina, acciò niuno tagli la legna ne faccia carboni senza licenza per ricognizione, e molto più che non si danneggino li boschi riservati, ò particularsi della signoria, e specialmente in Lopazza, e Bastianovo, ne si presuma d'alcuna pescar in Recina.
7. Li conti si faranno quatro volte all'anno quando il padre rettore non li richiedesse più spesso, nei quali tempi dovrà sodisfare per il danaro riscosso da un quartale all'altro (se bene trà il medesimo tempo avendone riscosso, e bisognandone al Collegio, dovrà corrisponderlo al medesimo, anco nel corso del sudetto quartale) sarà poi obligato mentre darà li conti del quartale, à dar parimente la nota dell'entrate restanti, e delli debitori, quali siano, e quanto debano avvertendo, che, se dalli sudetti non riscuoterà per tempo debito, e determinato del padre rettore, dovrà sodisfar del proprio. Dovera sborsare il danaro in specie ed in valore come lo riceve, e se vi

sarà qualche avanzo s'intende della signoria, e molto più dovrà ostenersi dal trafiscare col medesimo danaro.

8. Il danaro delle marche, steure, dacia de vino, si esigerà dal padre procuratore, ne in ciò dovrà ingerirsi il signore capitano se specialmente non li sarà commesso. Le stesso s'intende delle decime delli agnelli di tutti trè i castelli, come anco delle legna di Veprinaz e Moschienze, e delle marche di Drenova overo Podbreg. Tutti li 6 agnelli soliti darsi dal suppano di Veprinaz appartengono al Collegio, come anco tutti gli formaggi, che passano dall'Istria; li quali prenderà il signore capitano li farà governare, e corresponderà intieramente al Collegio. Sarà vigilantissimo, acciò la signoria non sia defraudata.
9. Iuris ordine servato dovrà invigilare, che nelli trè castelli li giudici, e suppani amministrino (!) incorotta giustizia, ne si accordino nascostamente con li delinquenti, che siino in qual si voglia delitto sotto penna di trenta marche, e di essere privati dall'ufficio, obligati à far citare li rei, e fatta la sentenza in conformità del statuto con le penne in esso espresse per mano del cancelliere nel protocollo registrarla, i quali giudici, e suppani sotto l'istessa penna à richiesta del signore capitano daranno la copia della sentenza, e delle penne descritta.
10. Delle pene il signor capitano non puo ritenersi, ne rimettere ad altri minima parte. Ara d'esse un estratto separato, ed avanti che spiri l'anno e trà esso quanto più presto sarà possibile si riscuotteranno, di che dovrà dare special conto al padre rettore, quali in tutto il capitaniato sono della signoria, onde quando legera scritte ne zaconi pene di L 8 o marche 5, ed altre delle quali la metà vada al capitano. Sapia, che si debba intendere per la signoria, ed in ciò sarà fedele facendo conto di quante etc.
11. Li sudditi danno decime di grano eziandio di saraceno, vino, ed agnelli, e capretti etc. Moschienze anco la decima de legumi, delli api, e del miele. Franchi sono dalla decima la chiesa di San Michele di Castua, gli giudici ordinari di detto luogo, e li suppani di Moschienze e Veprinaz. Pagano le decime tutti li signori pievani, canonici e sacerdoti. Le decime di Podbreg si pagano à Fiume in Collegio. Quelli, che vendono vino prima di aver pagato la decima, saranno castigati ad arbitrium.
12. Proibirà il signor capitano che niuno dii, ò pigli alcuna decima di agnelli, prima che sii descritta, e che li padroni abbino la sua, e da essi sia alli canonici assegnana la quarta parte secondo il diploma cesareo, e la decisione di Lubiana dell'anno 1685. Similmente si proibirà che niuno dia alli canonici, overo pigli qual si voglia sorte di grano, sin tanto che non sarà portata tutta la decima nel caschio delli padroni, e descritta. Si che avuto li padroni il suo consegnino poi alli canonici la

parte dovuta, e ciò sotto la pena contenuta nella proibizione fatta ad essi canonici dall' illustrissimo monsignore vescovo, ed altre ad arbitrio delli padroni.

13. Li signori pievani sono obligati à promulgar, ed esortar il popolo che porti le giuste decime, come anco à promulgar altri ordini de' superiori, e padroni. Alli signori pievani più si da del cumulo un staro di fromento, due di mistura, due di sorgo, un agnello, ed un moggio di vino.
14. Quelli, che non daranno la decima giusta, saranno conforme il loro demerito castigati, e perciò il signore capitano usi diligenza nell'informarsi dell'entrate, nel notare, confrontare la decima con le fondate informazioni. Otto giorni prima di ricever la decima, si del grano, come del vino, darà avviso al padre rettore acciò possi à suo gradimento mandar qualcuno, e non mandando veruno, egli sarà vigilante, acciò mentre il caschio resta aperto, il grano non sia portato via dalla gente che v'accorre, e da servitori, ò serve à cui dasse qualche incombenza, ò confidasse le chiavi del caschio, ed à proporzione della cantina.
15. A Castua la domenica prossima alla santa Lucia si fa prochiomare, che nissun ardisca vender vino à minuto sotto pena di L 50, e di pagare tutto il vino di padroni, che si ritrovarà ancora in quella botte, che si vende, in tanto che tutta la decima dei padroni non sia venduta, a nel medemo giorno del proclama. Si cominci vendere vino della sudetta decima col più alto prezzo che si trovarà essere stato venduto dalli sudditi il loro proprio. Il vino dei padroni da nissuno puo essere stimato fuorché dal padre rettore. S'osserverà (per esser stato così deciso in un consiglio di Castua) che nessuno doppo venduta la decima possa vender più caro il suo vino, di quello, che fù venduto il vino della stessa decima.
16. A Moschienze doppo san Martino si venderà il vino decimale, ne si permetterà, che li sudditi vendano il suo à minuto sotto pena ad arbitrium. A Veprinaz si venderà quando, e come si potrà: e la vendita in tutti due i luoghi si farà, secondo determinerà il padre rettore.
17. A Castua, Veprinaz, e Moschienze li signori sacerdoti nelle cose civili sono sottoposti al signore capitano come nelle personali all'ordinario. Perciò non permetta, che in quelle ricorran al foro ecclesiastico, ed in queste esso non si ingerisca. Ne permetta il signore capitano che gl'ecclesiastici esercitino l'ufficio de'notari, ne s'ingeriscano in altri uffici spettanti a secolari, essendo stato ciò espressamente proibito dell'illustrissimo monsignore vescovo nella visita dell'anno 1701.
18. Invigilarà il signore capitano che l'entrate delle chiese siino ben impiegate e rivederà li conti diligentemente delle medesime, come anco delle confraternità, acciò le restanze non si consumino malamente, mà s' impieghino in servizio divino secondo le mente dei fondatori.

19. I primi balli nei trè castelli, ed in particolare anco nell'Abbazia sono tutti trè della Signoria.
20. A Moschienze, e Veprinaz non possono giudicar criminalmente ne bandire alcuno, onde si procurerà di rivedere le loro sentenze. Le cause in appellazione in tutti questi due luoghi, si giudicano dal solo signore capitano, il quale deve visitarli almeno trè volte all'anno, principalmente à fine di sentire gl'aggravi in questa materia ed ogni volta qualche tempo ovanti di portarsi in visita di Veprinaz e Moschienze darà di ciò avviso al padre rettore se forse avesse da dargli qualche comissione, ò spedire alcuno collà per qualche affare. Li satnichi di detti due luoghi oltre le decime sono obbligati à dar annualmente due stara d'avena per cadauno. Nelle medeme visite s'attenda specialmente ad osserrar, e rimediar à pregiudici ne confini, ed à mantener il possesso del confine di Icha, e Cessara. Sarà anche vigilantissimo circa Icichi, acciò la giurisdizione non resti in minimo lesa, si nelle decime, come nelle cacie, pessaggioni, contratti, vendite, comprite, strade, confini di vigne, servitù etc.
21. Il signor capitano esige con diligenza gl'affitti contenuti nelle quaderne, come sono quelli delli molini di Veprinaz, di Zivizza ed altri. A Moschienza veda che li sozzali coltivino bene le nostre vigne, piantino viti ed ulicis. Attenderà parimente alli pezzi di guerra, ed armi che si ritrovano nelli castelli. Item attenderà, che à Moschienze non sterpino viti, per piantar ulivi, particolarmente dove non erano nel anno 1709. nel quale si sono secati, ne senza consenso del padre rettore dia facoltà ai Moschenizzani di distribuir comunali ne con altro patto, se non di coltivar, e pagar la decima. Attenda poi ne' conti del commune, che il danaro della decima venduta si conservai, e consumi per ben publico, e non in mangionarie.
22. Legga dilitemente li urbari de'confini de zakoni, e la sentenza di Graz, acciò sappia regularsi, e non si absentare dal capitaniato senza licenza del padre rettore ed ottenuata la facoltà, di potersi absentare, non trasgredirà li limiti del tempo prefissogli dal Collegio.
23. Facci il signore capitano far osservare l'antica usanza, che tutte le cose da vendere specialmente salvaticine siano prima offerte alli padroni, nel che dovrà interdersela col Collegio, accio esso volendo, possi essere servito, si di pesci, come di salvaticine, ne si arroghi questo ius per se solo, ò per proveder altri suoi amici altrove.
24. Le cose derelitte delle quali non si trova padrone, cascano alla camera castuana. Le cose camerali giudica il padre rettore ed il capitano.
25. Nelle camere di Castua e Moschienze destinate per l'alloggio de'padri, nessuno entri, ma si riservino per li medemi.

26. Ogni anno s'inventariano le botti, e tutte l'altra cose, che sono ne' castelli aggiungendo quello annualmente si fa di nuovo, e di tutto si darà copia particolare al Collegio.
27. Nel fine di ciaschedun anno si darà la nota dell'entrate, pene, ed altre ricognizioni distintamente, acciò un anno non si confonda col altro. Si rivederanno anco i nomi de'sudditi se abbino pagato la decima ed altri diritti.
28. Che sia obligato il signore capitano nella divisione del grano decimale trà li padroni, e signori canonici d'adoprare la misura ordinaria del luogo, in cui si fa detta divisione, e che parimente debba fare la medesima divisione à misura rasa rendendo conto al Collegio del grano all'istessa misura, nella quale lo riceve. Il formento si manda al Collegio, degl'altri grani, che resteranno in mano al signore capitano gli si bonificarà di callo all'anno trè per cento.
29. Parimente nella divisione del vino decimale trà li padroni, e li signori canonici d'adoprarà la misura ordinaria, di cui si serve quel luogo in tutto il corso dell'anno senza punto alterarla, e darà conto al Collegio nell'istessa misura, che riceverà. Di callo del vino se gl'assegnano sei per cento all'anno nel che si obliga la di lui coscienza, e riputazione guardando di non lasciarsi indurre da veruno à prender nel tempo, che si ricevono le decime si di grano, come di vino veruna parte dal cumulo sotto pretesto di guiderdone all'assistenza giornale nel medesimo ricevimento, essendo à quella egli obligato per via del presente contratto.
30. Sarà obligato il signore capitano di ricever, e spacciare tutte le decime secondo il valore, prezzi, e tempi della riscossione da determinarsi dal padre rettore, e mandare doppo averle radunate, la nota espressa, e fedele al padre rettore, replicando, che sopra il sopradetto callo non potrà ricever alcun emolumento ò di vino, ò di grano soprabbondanze la misura sudetta, ò vantaggio nella moneta, mà sarà obligato à render conto di tutti il grano nella forma, in cui lo riceve, senza alterare ne meno in un soldo il prezzo stabilitò dello stesso.
31. Per la vendita decimale del vino però si darano all'ostarizza negl'anni abbondanti ducati 10 e stara cinque di mistura, e nelli mezzani, e sterili à proporzione; quando pure al Collegio circa la vendita del vino non piacesse far altre determinazioni.
32. Il salario del signore capitano sarà di fiorini 300 di L 4:10. l'uno qual dovrà pagarsi dalla riscossione delle pene, ed acciò che nella sua paga resti pontualmente sodisfatto riscuoterà con non minor calore la pena dovuta alla signoria, che le sue stafe, ò formazioni di processi. Altrimente se non le riscuoterà con ogni esatezza sino che ne saranno, le dovrà bonificare col suo salario. Sarà pur suo obbligo di premer li suppani, e giudici di Veprinaz e Moschienize sulla riscossione delle medesime pene.

Avrà l'uso delli due orti, e della metà del Dol, che sono proprii della signoria per valerci dell'erba, mà con obbligo di non poter tagliare alcun albero situato nel prato del Dol medemo, ne meno nella di lui corona. Sarà obligato tener qualche quantità di fieno per uso della signoria quando si porta à Castua. Il fieno poi di Veprinaz, come di Moschienze è riservato per signoria à sua disposizione. Se ne gl'orti concessi gli farà qualche miglioramento in piante per la signoria, ed il successore in caso che lui partisse dalla carica, lo volesse per se, sarà obligato lasciarli nello stato, che allora si ritrovavano, con essergli però bonificate le spese dell'istesso miglioramento.

33. Nel giudicare massimamente criminali lo faccia, quanto è possibile senza formazioni dispendiose di processi, che spolpano i sudditi, guardando anche, che questu non vengino indotti da altri avvocati à spese inutili in appellazioni, ricorsi ad altri tribunali etc. Con ciò però non s'intenda proibito ai sudditi di ricorrere al reverendo padre rettore, e propor i suoi gravami, anche contro il signore capitano, il quale sapendo, che qualche suddito voglia far ricorso al Collegio, in merito di ingiuria, sentenza, pene etc., informerà il padre rettore fedelmente della persona, e causa raggiungendo anche il suo parere, acciò si possa subito venire alla decisione secondo che porterà il caso. Nel esiger le sportole seguiti la tariffa di Castua, ne domandi, ò pretenda la paga della staffa, se non quando à requisizione dei sudditi da Castua si porterà altrove. Attenda che il cancelliere non faccia esorbitanze. A Veprinaz e Moschienze però si servirà de' cancellieri ivi stabiliti, e non di altri, ai quali come ai satnichi farà si dia la loro mercede senza appropriarla à se stesso ch'è contro la giustizia; per le visioni locali, o refudi non gli andará altro che L 6 ed al cancelliere L 3 delle quali egli dovrà dar soldi 12 al satnicho. Finalmente abbi particolar cura, che ne' contratti fatti in danaro, robba etc., non intervenga qualche usura principalmente nel pagare l'interesse, castigando severamente secondo li zaconi de' castelli chi sarà in ciò delinquente.
34. Questo contratto s'intenda celebrato per anni tre da cominciarsi adi primo gennaio 1739. Per corroboratione del quale ambe le parti si sottoscrivono apponendo il proprio sigillo. Con tale condizione però, che finiti li tre anni, se ne l'una, ne l'altra parte si farà sentire in contrario s'incomincii di nuovo, e confermi senza altra ratificazione l'istesso contratto per altri tre anni, e così successivamente; non togliendosi pure con ciò la libertà al padre rettore e suoi successori di poter licenziare il signore capitano ogni qual volta lui nel corso delli detti tre anni dasse occasione ragionevole d'esser levato dal officio. In caso il signore capitano volesse partir dall'officio, ò il Collegio volesse far cangiamento(!) del capitano ciò con motivo ragionevole potrà farsi anche durante il corso delli detti tre anni, mà l'una parte

darà all'altro avviso di tal sua intenzione tre mesi avanti. Per fine obbligandosi con solenne giuramento il signore capitano al Collegio à piena fedeltà, ubbidienza, e dipendenza all'instruzioni ed ordini del medesimo.

Firmata da me Giorgio Vlach 1 Luglio 1740.

II.7.

s. l., s. d.

Obrazac prisege poglavara Kastva.

HR-HDA-663. Isusovački samostan Rijeka. Kutija 52

Giuramento capitaneale

Io N.N. giuro fedeltà, et ossequio à sua maestà cesarea e cattolica e al reverendissimo padre N.N. rettore del Collegio di Fiume, e successori suoi una fedele, e leale amministrazione dell'impiego conferitomi del capitaniato di Castua, e sue attinenze esatta giustizia nel medesimo, attenzione al ben publico e privato, e singolarmente negli affari ecclesiastici di luochi pii, vedove, pupilli, e miserabili persone, e di osservare tutto ciò, che con separato contratto hò promesso all'accennato Collegio dalla compagnia di Gesu.

Sic me Deus adiuvet, et hæc sancta dei evangelia